

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 4 febbraio 2020, n. 24

Inclusione del Comune di Alessano (LE) nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
- Vista la DGR n.2313 del 09/12/2019 con la quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo sino al 31/01/2020;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, nonché il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.

La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha istituito l'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte tenuto presso l'Assessorato al Commercio della Regione Puglia.

L'elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del rispettivo territorio.

Inoltre, in base all'art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l'inclusione nell'elenco costituisce presupposto necessario per l'istituzione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.

Con l'entrata in vigore del "Codice del Commercio" di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d'arte .

Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015 sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l'iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte.

Ai sensi dell'art. 2 delle linee guida sono **Comuni ad economia prevalentemente turistica** quelli in cui è presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall' UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità, ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda turistica e due riferiti all'offerta turistica.

I Parametri riferiti alla domanda turistica sono:

1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.

I Parametri riferiti all'offerta turistica sono:

1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.

In base all'art. 3 delle linee guida sono considerate **Città d'arte** le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:

- insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
- ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
- presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
- presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
- presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
- presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.

L' art. 4 delle linee guida dispone inoltre che:

- sono iscritti di diritto nell'elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica o di Città d'arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nell'elenco.

Tanto premesso, con nota Prot. n.814 del 23.01.2019, il Comune di **Alessano (LE)** ha presentato regolare istanza di iscrizione nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.

La Sezione Turismo, con nota prot. AOO_056/000520 del 31.01.2019 trasmessa tramite pec in pari data e ritrasmessa il 10.09.2019 su richiesta del comune interessato, ha richiesto integrazione documentale e il Comune di Alessano ha ultimato l'invio della documentazione integrativa il 27.01.2020.

All'esito dell'istruttoria si è verificato che il Comune di Alessano (LE) possiede tre dei requisiti di cui ai comma 1 dell'art.3 delle Linee Guida.

1.1 Insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. come di seguito:

- Villaggio rupestre di Magorano (Macurano) XI-XV sec.;
- Chiesa San Paolo;
- Torre medioevale in località Novaglie;
- Chiesa Matrice, già chiesa cattedrale di Alessano;

1.4 Presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche:

- Biblioteca comunale con una dotazione libraria di circa 10.000 testi di cui cinquecentine e seicentine;
- Archivio storico dotato di materiale cartaceo preunitario a partire dal 1800, del fondo Antonio Caloro e Bollettini della Commissione Feudale

1.5 Attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione o degli altri Enti locali:

- “Una notte nel borgo”, rassegna notturna di musica, esposizioni, degustazioni, spettacoli e cultura, patrocinata e finanziata dalla Regione Puglia;
- “Musiche di pace”, manifestazione annuale in memoria di don Tonino Bello patrocinata dal Presidente della Regione Puglia.

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi delle Linee Guida approvate con D.G.R. 1017/2015, si propone di riconoscere al Comune di Alessano (LE) la qualifica di città d'Arte e di disporre l'iscrizione dello stesso *nell'Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte*.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs 118/2011 E SS.MM. E II.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Interessato;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore e dal Dirigente del Servizio Sviluppo del turismo;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di riconoscere al Comune di Alessano (LE) la qualifica di “Città d'Arte” e di disporre l'iscrizione dello stesso

nella sezione dedicata dell'elenco regionale dei "Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte", rammentando che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con D.G.R. 1017/2015, ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nell'elenco;

2. di dare atto che il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
- si compone di n. 4 pagine;
- è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via R. Lattanzio, 29-70126 Bari;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all'originale:

- alla Segreteria della Giunta regionale;
- al Comune di Alessano (LE) a mezzo pec: comune.alessano.le@pec.rupar.puglia.it;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Patrizio Giannone